

**Pubblicità dell'udienza in cassazione e regole europee:
incongruenze sistematiche e ripensamenti inopportuni
(a proposito di Corte cost., sent. n. 80 del 2011)**

Sandro Furfaro

1. Giudizio di prevenzione, giudizio penale e incongruenze in relazione all'art. 611 c.p.p.

La conclusione cui è pervenuta la decisione in commento sull'irrelevanza del difetto di pubblicità dei procedimenti di prevenzione in cassazione, seppure quasi scontata a seguito della sentenza n. 93 del 2010 ⁽¹⁾, non convince, innanzi tutto, in punto di inquadramento sistematico e di coordinazione tra la fattispecie in esame e il disposto dell'art. 611 c.p.p.

Quest'ultima norma, infatti, prevedendo in via generale che la Corte procede con le forme del rito camerale “*quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442*”, fissa un principio di inderogabilità dell'udienza pubblica ogni qualvolta si discuta della legittimità di qualsivoglia provvedimento (e non solo, quindi, delle sentenze) emesso a seguito del confronto tra le parti in sede di pubblica udienza (con l'unica specifica aggiunta concernente la sentenza emessa in abbreviato a seguito di procedimento camerale) che non pare sia stato adeguatamente considerato dalla decisione in commento, nonostante le esplicite indicazioni provenienti dalla stessa Corte costituzionale in punto di assimilazione del giudizio di prevenzione al giudizio penale.

Va detto, in proposito, che tanto la decisione n. 93 del 2010, quanto quella *de quo*, proprio in tema di rilevanza della pubblicità dell'udienza nelle fasi di merito del giudizio di prevenzione hanno proposto conclusioni che, incentrate sul confronto tra il concetto di pubblicità dell'udienza e l'impianto codicistico del dibattimento penale, risultano irragionevolmente misconosciute nel momento in cui, invece, compito dell'interprete della legittimità costituzionale sia solo quello di raccoglierle (e raccordarle) per pervenire a soluzioni coerenti con le logiche sistematiche evocate a sorreggere quelle espresse.

In particolare, la decisione n. 93 del 2010, dopo avere sottolineato come “*l'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce [...] il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie*” in quanto “*la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connotato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale - in forza dell'art. 101, primo comma, Cost. - trova in quella sovranità la sua legittima-*

⁽¹⁾ Sulla quale GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, in *Giur. cost.*, 2010, 1065 ss.; ROMOLI, *Pubblicità dell'udienza e articolo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza della Consulta n. 93/2010: gli auspici frustrati per un nuovo corso “comunitariamente orientato”* in *Osservatorio proc. Pen.*, 2010, n. 1, 6 ss.

zione”, è pervenuta alla nota conclusione di illegittimità costituzionale delle norme sul procedimento di prevenzione nella parte in cui non consentono che su istanza degli interessati esso si svolga “*nelle forme dell’udienza pubblica*”, utilizzando tale espressione dopo il richiamo esplicito della norma di cui all’art. 472 c.p.p. e, implicitamente, all’altro, relativo al successivo art. 473, che concerne ovviamente la distribuzione di competenze tra presidente del collegio e giudice in merito alla decisione sull’esclusione della pubblicità.

Non diversamente, la decisione in commento, che, in relazione al valore del controllo immediato sullo svolgimento delle attività processuali da parte del pubblico, ha specificato, ancora una volta facendo implicito riferimento alle disposizioni del codice di procedura penale, che esso “*si apprezza ... in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti*”.

Può dirsi, dunque, che attraverso l’attribuzione al giudice di un potere di esclusione della pubblicità negli specifici casi previsti dalla disposizione del codice di procedura penale e il richiamo al valore del controllo pubblico nell’assunzione delle prove nel processo penale, la Corte costituzionale abbia, non solo riempito di contenuto l’espressione “*nelle forme dell’udienza pubblica*” da Essa utilizzata nella decisione n. 93 del 2010, ma, così facendo, ha individuato nel modello dibattimentale disciplinato dal libro VII del codice di procedura penale la forma del procedere dei giudizi di merito per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Per altro, con tutti i limiti astrattamente e concretamente ipotizzabili in punto di forme di introduzione e di svolgimento delle attività delle parti nel giudizio pubblico di prevenzione, è evidente come sarebbe davvero del tutto riduttivo andare a cogliere l’essenza dell’esigenza della pubblicità consentita nelle fasi di merito considerando soltanto gli aspetti spazio-temporali che differenziano l’udienza pubblica dalla camera di consiglio, lasciando in ombra, cioè, la finalità della pubblicità, il cui riconosciuto “*valore costituzionale*” si impone, sostanzialmente, ogni qual volta un giudizio si persegue attraverso una struttura del procedere che, in quanto *congegno* predisposto ad un accertamento che trascende la dimensione privata, non può non seguire il modulo processuale di cui all’art. 111, co. 2, Cost.

Seppure una diversa prospettiva della decisione in commento in punto di considerazione della pubblicità e, quindi, di confronto (e assimilazione) tra udienza pubblica e giudizio penale – magari quella di escludere similitudini e richiami col processo penale facendo leva sulla natura essenzialmente ammi-

nistrativa del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, trattato dal giudice ordinario secondo la collaudata esperienza della volontaria giurisdizione – non pare potesse comunque mutare il senso delle cose, l'esplicita indicazione delle “*forme dell'udienza pubblica*” e il riferimento preciso di tali forme a quelle del giudizio penale (ribadito, per altro, dall'affermato valore che assume il controllo pubblico nel momento di assunzione delle prove) palesa chiaramente l'equiparazione sostanzialmente tra la pubblicità dell'udienza e il dibattimento penale proposto dalla Corte costituzionale.

Ciò vero, però, l'incongruenza è palese, in quanto, in evidente contraddizione con quanto proposto in tema, appunto, di equiparazione del giudizio di prevenzione al giudizio penale, il Giudice delle leggi ha ritenuto legittimo che la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio (per altro – ma questo è un altro problema – con contraddittorio non diretto ma differito; non orale, ma scritto) anche nei casi in cui il procedimento di prevenzione, nelle fasi di merito, si sia svolto in udienza pubblica.

Non si disconosce – è chiaro – che, a monte, esistono riferimenti normativi tutt'altro che organici, cui si tarda a *metter mano* e che, in particolare, gli artt. 4 Legge n. 1423 del 1956 e 3-ter Legge n. 575 del 1965 stabiliscono che la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio, così come l'art. 611 c.p.p. esordisce prevedendo che lo stesso si faccia “*nei casi particolarmente previsti dalla legge*” ^(*). Ma non può non rilevarsi come, riconosciuta l'equiparazione tra il giudizio di merito di prevenzione e il dibattimento penale, oltre che a cagione della pubblicità dell'agire e della contiguità dei fini perseguiti, anche in relazione alla tutela che la pubblicità nel merito offre in relazione all'assunzione delle prove e comunque all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti, il differente sbocco procedimentale in sede di legittimità possa giustificarsi una volta che i giudizi di merito siano stati svolti in udienza pubblica e non in camera di consiglio.

In tal caso, infatti, il richiamo ad una sorta di *specificità tecnica* della materia trattata in cassazione – che, a ben riflettere, pur coi limiti di ricorribilità imposti dagli artt. 4 e 3-ter citt. (la sola violazione di legge), non sembra proprio costituire elemento atto a connotare di *specialità* e, quindi, a discriminare *ratione materiae* il procedere, laddove tali limiti si confrontino con i casi di ricorribilità oggettiva previste dall'art. 606 c.p.p., tra i quali, appunto, è la violazione di legge – sembra ininfluyente rispetto al problema, costituito evidente-

(*) Tra i quali, come nota GARAVELLI, *Art. 611*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, VI, Torino, 1991, 247, proprio il procedimento di legittimità ex artt. 4 e 3-ter citt.

mente dalla previsione di una forma procedimentale in sede di legittimità incompatibile con quella prevista dalla legge processuale penale per tutti i procedimenti (nessuno escluso) che, nelle fasi di merito, si svolgono con le forme dell'udienza pubblica.

2. Trattato di Lisbona, norme Cedu e norme comunitarie: a) l'arrocco su una distinzione insostenibile.

Per ciò che riguarda l'applicazione diretta delle norme Cedu richiamate dal Trattato dell'Unione, secondo la decisione in commento, intanto nessun argomento a favore di essa può trarsi dalla (ancora non avvenuta) adesione alla Cedu dell'Unione; poi, nulla di nuovo propone il contenuto del par. 3 dell'art. 6 del Trattato di Lisbona – secondo cui “*i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*” – che riprende lo schema del previgente par. 2 dell'art. 6 del Trattato dell'Unione, cosicché, replicando la stessa forma di protezione preesistente, “*restano ... valide le considerazioni svolte da questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all'impossibilità ... di far derivare la riferibilità alla Cedu dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto comunitario*”, in quanto “*le variazioni apportate al dettato normativo – e, in particolare, la sostituzione della locuzione «rispetta» (presente nel vecchio testo dell'art. 6 del Trattato) con l'espressione «fanno parte» – non sono, in effetti, tali da intaccare la validità di tale conclusione*”.

Il problema merita un certo approfondimento in quanto, come si vedrà, la decisione, al di là della proclamata (ed indubbia) continuità con le precedenti decisioni n. 348 e n. 349 del 2007, anche se solo per certi versi pare rappresentare invece un vero e proprio ripensamento della Corte rispetto ai suoi ultimi approdi e costituire, vieppiù, un impedimento (se non proprio una chiusura) al processo di integrazione e applicazione diretta delle fonti di garanzia dei diritti fondamentali già da tempo perseguito per via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità sia civile che penale ^(*).

(*) Si vedano, in proposito, Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 2005, Centurione Scotto, in *Giur. It.*, 2006, 1903; Cass., Sez. I, 22 settembre 2005, Cat Berro, *ibidem*, 1935, Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2004, Corbo, in *Foro It.*, 2004, 1, 693, nonché, in tempo precedente la modifica dell'art. 117 Cost., Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988, Polo Castro, in *Cass. Pen.*, 1989, 1418, secondo cui “*le norme convenzionali hanno natura immediatamente precettiva, sono di immediata applicazione nel nostro paese e vanno valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a de-*

Giova prendere le mosse da tale ultimo aspetto. La distinzione tra trattati, norme comunitarie e corpi normativi sovranazionali recepiti dall'ordinamento, infatti, se per un verso sembra ispirata a prospettive di inquadramento sistematico che, del tutto formali ed astratte ⁽⁴⁾, non tengono conto dei principi che le disposizioni del Trattato dell'Unione esprimono, per altro verso, pare non considerare adeguatamente né l'ampiezza di riferimento che gli artt. 10 e 11 Cost. propongono allorché evocano il "*diritto internazionale generalmente riconosciuto*" ⁽⁵⁾, né, a ben considerare, il concetto di "*trattato*" ivi espresso, quale evidentemente risulta alla luce dell'evoluzione degli strumenti di cooperazione internazionale e di disciplina comune delle garanzie di tutela delle situazioni soggettive che, modellate ormai su norme-principio dirette alle collettività che comunque le accettano e le fanno proprie, ben difficilmente possono sopportare il peso di distinzioni nominalistiche che, in relazione appunto al rispetto di quei principi, si risolvono davvero in sterili prese di posizione, fondate su discriminazioni, più che altro terminologiche, evidentemente incongrue data l'ampiezza delle disposizioni costituzionali di riferimento (gli artt. 10 e 11, appunto) e le indicazioni provenienti dagli organi sovranazionali di giustizia che anche allorché richiamano limiti e distinzioni al fine di giustificare decisioni di (apparente) disimpegno rispetto al sistema dei diritti fondamentali, altro non fanno che sottolineare comunque la necessità di superamento delle distinzioni e dei limiti conseguenti.

Il risultato di tali operazioni è alquanto scoraggiante, in quanto, come esattamente rilevato dalla dottrina pubblicistica, mentre la materia trattata – i diritti fondamentali e "*in ultima istanza, la dignità della persona umana, nella quale è da rinvenire il Grunwert e la Grundnorm assieme sia dell'ordinamento che delle relazioni internazionali*" ⁽⁶⁾ – richiederebbe l'adozione di meccanismi di salvaguardia di natura assiologico-sostanziale che facciano riferimento all'unitarietà dei principi di fondo, la pronuncia in commento tende piuttosto

terminare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano"; Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 1991, Conigliaro, in *Giur. Cost.*, 1992, I, 742, per la quale "*le norme convenzionali hanno natura sovraordinata; un particolare grado di resistenza rispetto a quelle nazionali che, anche successive, il giudice può ritenere abrogate o disapplicare*".

⁽⁴⁾ In tema, esaurientemente, RUGGERI, *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011)*, in www.forumcostituzionale.it.

⁽⁵⁾ Rileva incisivamente RUGGERI, *op. cit.*, 5, come, a tacer d'altro, sia "tutto da dimostrare che l'art. 11 si riferisca unicamente – com'è stato sin qui – ai trattati comunitari ed alle loro successive modifiche: quasi che il Costituente abbia voluto consegnarci un principio fondamentale-fotografia, una norma spendibile a beneficio di un solo soggetto internazionale e di nessun altro".

⁽⁶⁾ RUGGERI, *op. cit.*, 2.

a mettere in evidenza i profili di separazione tra gli ordinamenti senza offrire, peraltro, supporti argomentativi adeguati a tale scelta, diversi, appunto, dall'arrocco sulle distinzioni terminologiche e formali.

Si vuol dire: evidente che il problema ruoti intorno a due disposizioni fondamentali – da un lato, l'art. 6 par. 3 del Trattato dell'Unione, secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Cedu e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e, dall'altro lato, l'art. 51 della Carta di Nizza, secondo cui *“le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi, organismi dell'Unione europea nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto del diritto dell'Unione”* e, pertanto *“i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti e delle competenze conferite all'Unione nei trattati”* – non si riesce a comprendere la ragione per la quale la decisione in commento abbia, tra le interpretazioni possibili, prescelto proprio quella di minore impegno sostanziale e, quindi, di minimo impatto in punto di garanzie, nonostante ben altre fossero le possibilità offerte dall' *humus* normativo di riferimento, proprio in prospettiva di conquista dell'unitarietà di fondo dei principi.

E ciò, mentre il contrasto di dottrina e giurisprudenza sulle due tesi contrapposte a proposito dell'interpretazione delle suddette norme in relazione al problema dell'incorporazione delle norme Cedu nel diritto dell'Unione risulta essere in corso di componimento, anche (ma non solo, come si vedrà) in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso dell'avvenuta incorporazione ⁽¹⁾, escludendo, cioè, che il portato dell'art. art. 51 cit. possa costituire ostacolo all'incorporazione, in quanto la norma, pur circoscrivendo l'ambito di attuazione del diritto dell'Unione agli atti normativi che esprimono in concreto le politiche comunitarie, è da leggere in combinato disposto, non solo con l'art. 6 par. 3 del Trattato, ma in una al co. 1 dello stesso art. 6 – *“l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ... che ha lo stesso valore dei trattati”* – ed all'art. 52 di quest'ultima Carta – secondo cui *“laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e*

(1) In proposito, recentemente e proprio a margine della decisione in commento, CERASE, *Brevi riflessioni sull'efficacia orizzontale della Carta di Nizza*, in www.europeanrights.eu.

delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla stessa convenzione” ⁽⁸⁾.

Sembra proprio che la Corte costituzionale non abbia considerato a dovere che il risultato del “gioco a catena” ⁽⁹⁾ delle norme ora dette, non solo dà ragione all’indirizzo interpretativo che, prendendo le mosse dalla *sostanza delle cose*, privilegia l’avvenuta incorporazione, ma si propone pure come momento concludente per pervenire al medesimo risultato muovendo da un punto di vista formale ed astratto; secondo la stessa prospettiva, cioè, che ha mosso la decisione in commento.

Se, infatti, le disposizioni della Cedu altro non sono che gli strumenti attraverso i quali si individuano i principi generali dei diritti fondamentali cui fa riferimento l’art. 6 par. 3 del Trattato ⁽¹⁰⁾ e se, questi ultimi, sono richiamati dall’art. 52 della Carta di Nizza, che a mente dell’art. 6, co. 1 del Trattato, ha lo stesso valore giuridico dei trattati, la conclusione sull’essenzialità di quei principi nel sistema del diritto dell’Unione non è ancorata soltanto alla sostanza che si coglie dalle cose, ma risulta essere, vieppiù, formalmente e chiaramente espressa proprio dalle disposizioni dei testi fondamentali del diritto dell’Unione.

3. (Segue): b) i “precedenti” rimessi in discussione.

E’ stato sottolineato come sostenere che la Carta di Nizza offra tutela solo per le fasi di attuazione del diritto comunitario “*significh[i] concludere che essa nel nostro Paese serv[a] a ben poco, giacché la resistenza della tutela dei diritti fondamentali della persona all’ingresso del diritto dell’Unione in Italia è dato acquisito – in virtù della dottrina dei c.d. controlimiti – perlomeno dalla sentenza Granital n. 170 del 1984*” ⁽¹¹⁾. Seguendo tale indicazione sembra legittimo domandarsi che fine abbia mai fatto quel *percorso comunitario* della Corte costituzionale instaurato con la nota decisione “ENEL-Costa” del 1964 e se può davvero sostenersi che dalla decisione “Granital” ⁽¹²⁾ fino ad oggi non sia

⁽⁸⁾ In tal senso, dopo l’entrata in vigore del Trattato, Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2010, B.A.M., in *Lavoro nella Giur.*, 2010, 4, 365.

⁽⁹⁾ L’espressione è di PALAZZO, *Europa e diritto penale: i nodi al pettine*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2011, 657 ss.

⁽¹⁰⁾ Così, ancora, PALAZZO, *op. cit.*, 658.

⁽¹¹⁾ Così CERASE, *op. cit.*, 8.

⁽¹²⁾ Corte cost., sent. 5 giugno 1984, n. 170, secondo la quale “Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato ... Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla CEE va intesa [...] nel senso [...] che la legge interna non interferisce nella

cambiato nulla nel panorama dell'integrazione europea nel diritto dell'Unione.

Una verifica dell'andamento della Corte costituzionale sul punto si impone, in quanto, come si diceva, nonostante la proclamata *linea di continuità* con le decisioni del 2007, non mancano precedenti di rilievo di segno contrario e, vieppiù, significative *deviazioni* successive che non fanno che riproporre l'annoso problema della conquista dell'omogeneità delle *indicazioni* che provengano dall'organo preposto al controllo della legittimità delle leggi e, con essa, la soluzione del problema dell'individuazione di linee-guida precise che escludano, soprattutto laddove siano in gioco i diritti fondamentali, *zone d'ombra* praticamente irrisolvibili laddove si voglia ancora far leva sulla distinzione di un diritto dell'Unione diverso dal diritto comunitario e da fonti patrie diverse da quelle dei trattati.

Negli anni successivi alla decisione "Granital", la Corte costituzionale ha avuto modo di parametrare in maniera diversa il rapporto diritto comunitario-diritto interno, fermando l'attenzione anche sul Trattato della Comunità europea.

Con la sentenza n. 232 del 1989, la Corte costituzionale ha accettato di esaminare un incidente di legittimità costituzionale dell'art. 174 del Trattato della Comunità europea, dichiarando l'inammissibilità della questione, perché lo stato della giurisprudenza della Corte di giustizia nella materia trattata non era stato inteso correttamente dal giudice *a quo*. Rileva, in proposito, Cerase che *"l'importante è cogliere che - già allora - si ritenesse direttamente applicabile il Trattato CE nell'ordinamento interno e che la sua interpretazione e applicazione spettasse al giudice italiano"* ⁽¹³⁾.

Successivamente, con la sentenza n. 284 del 2007, la Corte è ritornata sull'applicazione diretta delle norme del Trattato della Comunità europea ai

sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario. La conseguenza ora precisata opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno". Val la pena sottolineare come tale decisione è pervenuta alla conclusione riducendo, per un verso, la portata della sentenza n. 183 del 1973 ed interpretando (per così dire) il passaggio della sentenza n. 232 del 1973 secondo cui *"Le norme [comunitarie] vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne"*, non nel senso della preordinazione di tali norme così come individuato invece nella decisione citata, ma nel senso di una *"necessaria coordinazione"* mediata, appunto, dall'atto di introduzione interno. Sulla decisione "Granital", PACE, *La sentenza Granital ventitre anni dopo*, in *Diritto comunitario e diritto interno. Atti del Seminario (Roma, 20 aprile 2007)*, Milano, 2008, 405 ss.

⁽¹³⁾ CERASE, *op. cit.*, 9.

sensi degli artt. 10 e 11 Cost., ed ha ritenuto inammissibile la questione proposta, *“in quanto non compete a questa Corte, ma al giudice comune accertare - eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme del diritto comunitario”* ⁽¹⁴⁾.

Ancora, con l'ordinanza n. 36 del 2009 ⁽¹⁵⁾ la Corte ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità di una disciplina fiscale di recupero di aiuti pubblici ritenuti indebiti dall'ordinamento comunitario che, seppure agendo sulla sfera del contribuente in modo retroattivo, era volta a rimediare ad un illecito comunitario già rilevato dalla Corte di giustizia. Secondo la Corte, i principi fondamentali dell'Unione europea non potevano far sorgere nel contribuente il legittimo affidamento della situazione quesita e non sussisteva, quindi, la lamentata violazione degli artt. 53 e 97 Cost.

Non è tutto, in quanto la sentenza n. 227 del 2010, in tema di illegittimità dell'art. 18 della legge di recepimento della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, seppure ha ritenuto che il contrasto tra normativa interna e decisioni quadro non dà luogo a disapplicazione diretta della norma interna - in quanto le decisioni quadro non sono direttamente applicabili, ma dà luogo a dichiarazione di incostituzionalità - in motivazione non ha mancato di rilevare come, nel caso, fosse quanto disposto dal Trattato di Lisbona ad impedire la disapplicazione diretta da parte del giudice nazionale e non pure la fonte di provenienza della norma, in quanto, appunto, *“con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre del 2009 e precedentemente oggetto della legge italiana di adattamento 2 agosto 2008, n. 130, la cooperazione giudiziaria in materia penale non è più oggetto di un ambito di competenze esercitate con metodo intergovernativo, ma è disciplinata dal capo 4, titolo V, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 82 e seguenti), quindi oggetto di competenze esercitate con l'ordinario e diverso metodo comunitario;*

⁽¹⁴⁾ Così, appunto, Corte cost., Sent. 4 luglio 2007, n. 284, in *Sito Uff. Corte cost.*, 2007.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Corte cost., ord. 6 febbraio 2009, n. 36, in *Giur. cost.*, 2009, 287, con nota di CELOTTO, *La (corretta) presbiopia comunitaria della Corte costituzionale*, che, rilevando come sia assolutamente rilevante e corretto ritenere che un principio comunitario prevalga su un principio nazionale, sottolinea (comunque) come *“ogni volta che si trova una ulteriore conferma della primauté comunitaria in una decisione della Corte costituzionale si resta - per un attimo - stupiti e interdetti, un po' come quando lo scalatore raggiunge finalmente la vetta della agognata montagna”*. Un accenno sulla decisione in esame - e soprattutto una conferma della conclusione - è pure in PACE, *Dalla «presbiopia» comunitaria alla «miopia» costituzionale*, ivi, 2009, 672, che, a commento di altra decisione della Corte (l'ord. 13 marzo 2009, n. 71), evidenzia come, riconosciuta la legittimità dell'impostazione comunitaria, la conclusione cui è pervenuta la Corte *“è la conseguenza della primauté comunitaria fatta propria dal legislatore italiano in accordo con l'art. 11 Cost.”*.

l'atto con il quale si interviene sulla disciplina della materia è la direttiva, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria (art. 82 TFUE)". In mancanza della disposizione esplicita sul modo di introito della disciplina comunitaria nell'ordinamento interno, dunque, l'applicazione diretta della norma stessa sarebbe stata indubbia e, con essa, la conseguente disapplicazione delle norme interne contrastanti, posto che, appunto, il principio comunitario è che la cooperazione giudiziaria in materia penale, a seguito del Trattato di Lisbona, non è più oggetto di competenze esercitate con metodo intergovernativo.

4. (Segue): c) *il confronto con le decisioni della Corte di Giustizia.*

Non diversa l'impostazione dei *precedenti* della Corte di Giustizia. Già la Sentenza "Ratti" ⁽¹⁶⁾, infatti, nel considerare gli effetti della mancata adozione da parte dello Stato dei provvedimenti imposti da una direttiva del Consiglio delle Comunità europee, ha stabilito che *"lo Stato membro che non abbia adottato, entro i termini, i provvedimenti d'attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa"* (par. 22), con la conseguenza che *"il giudice nazionale cui il singolo amministrato che si sia conformato alle disposizioni di una direttiva chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell'ordinamento interno dello Stato inadempiente deve accogliere tale richiesta, se l'obbligo di cui trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso"* (par. 23).

Il principio appena evocato, come ricorda Cerase ⁽¹⁷⁾, è stato successivamente esteso dalla Corte di Giustizia anche per ciò che riguarda le procedure amministrative con la Sentenza "Costanzo" ⁽¹⁸⁾ – secondo la quale, appunto, *"al pari del giudice nazionale, l'amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare la direttiva comunitaria e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a quella disposizione"* – e, molto più incisivamente, per le decisioni quadro, con la Sentenza "Pupino" ⁽¹⁹⁾, con la quale si è realizzata, in

⁽¹⁶⁾ Corte di Giustizia, 5 aprile 1979, C-148/78, Ratti, in *Consulta on line* - www.giurcost.org

⁽¹⁷⁾ CERASE, *op. cit.*, 12.

⁽¹⁸⁾ Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, C-103/88, Soc. Costanzo C., in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 1989, 719, sulla quale, SALBERINI, *Rileggendo la sentenza "fratelli Costanzo" della Corte di Giustizia delle C.E.*, in www.dirittoediritti.it, febbraio 2001.

⁽¹⁹⁾ Corte di Giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in *Guida dir.*, 2005, n. 26, 67, sulla quale CHERUBINI, *L'obbligo di interpretazioni conforme "sconfina" nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, 157 ss.; SALVATELLI, *Un'ulteriore tappa sulla via della comunitarizzazione del Terzo Pilastro?*, in *Quaderni costituzionali*, 2005 425 ss.; APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione europea, dopo la sentenza della Corte di*

sostanza, una sorta di parificazione delle fonti sul principio di primazia delle disposizioni del diritto dell'Unione.

A tale percorso non pare che possano validamente opporsi le decisioni della Corte di Giustizia indicate nella sentenza in commento. Seppure è vero, infatti, che in ciascuna di esse è contenuto il richiamo alla portata dell'art. 51 della Carta di Nizza e alla considerazione di essa come limite, non è men vero che la particolarità delle materie nei casi sottoposti all'esame della Corte di Giustizia ha determinato che la violazione del diritto fondamentale di volta in volta asseritamente coinvolto non risultasse integrata dal confronto immediato tra la norma-principio che si voleva violata e la situazione di fatto denunciata, ma si ponesse, invece, come condizionata dalla presenza nel sistema sovranazionale di garanzia e/o nel sistema interno di altre norme che, appunto rispetto alla particolarità della materia, risultavano essenziali ai fini del giudizio sull'applicazione-disapplicazione della legge interna nel caso concreto.

L'ampia formulazione della norma-principio e la *concretizzazione* di essa attraverso altre disposizioni che ne dessero attuazione ha determinato, al dunque, che l'evocazione della norma-principio fosse, in tali casi, necessariamente correlata a norme secondarie, rispetto alle quali la situazione di volta in volta considerata risultava risolta o nel senso della non violazione del diritto fondamentale prospettato, ovvero al di fuori delle possibilità stesse di intervento della Corte di Giustizia.

Così, per l'Ordinanza "Mariano" ⁽²⁰⁾, in tema di assegni al convivente superstite e di (prospettata) violazione degli artt. 12 (*"Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*) e 13 (*"Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"*) del Trattato CE. La Corte, in tal caso, dopo avere sottolineato che *"l'art. 17, n. 2, CE ricollega allo status di cittadino dell'Unione i doveri e i diritti contemplati dal Trattato, tra cui il diritto di avvalersi dell'art. 12 CE in tutte le situazioni che"*

giustizia sul "caso Pupino" in materia di incidente probatorio, in *Cass. pen.*, 2006, 1165 ss.; MANES, *L'incidenza delle "decisioni-quadro" sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2006, 1150 ss.

⁽²⁰⁾ Corte di Giustizia, 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano, in www.curia.europa.eu.

rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario", che "tali situazioni comprendono, in particolare, quelle che rientrano nell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato" e che "l'art. 13 CE ... attribuisce al Consiglio dell'Unione europea il potere di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", ha concluso nel senso che, essendo stata adottata in forza dell'art. 13 la direttiva 2000/78 al fine di stabilire, conformemente ai suoi artt. 1 e 2, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni dirette o indirette "la cittadinanza dell'Unione di cui all'art. 17 CE non ha lo scopo di estendere la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario" e che "secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 13 CE non è di per sé idoneo a collocare nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, allo scopo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sull'età, situazioni che non rientrano nell'ambito delle misure adottate sulla base di detto articolo e, in particolare, della direttiva 2000/78".

Allo stesso modo, per la Sentenza "J. McB." ⁽²¹⁾, in tema di affidamento al padre di figli naturali non riconosciuti in relazione alla Convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e al Regolamento CE n. 2201/2003. Pure in tal caso, infatti, la Corte, dopo avere ricordato che "conformemente all'art. 6, n. 1, primo comma, TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta [di Nizza], «che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati»" e dopo avere precisato che già la Corte europea dei diritti dell'uomo, esaminando una controversia analoga a quella oggetto della causa principale (il figlio minore di una coppia non sposata era stato condotto in un altro Stato membro dalla madre, che sola aveva su di lui potestà genitoriale), aveva statuito che l'esistenza di una normativa nazionale che accorda i diritti della potestà genitoriale su un minore unicamente alla madre non è contraria all'art. 8 Cedu, interpretato alla luce della convenzione dell'Aia del 1980, purché permetta al padre del bambino, non investito della potestà genitoriale, di chiedere al giudice nazionale competente la modifica dell'attribuzione di tale autorità ⁽²²⁾, ha conseguentemente deciso che "Il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201,

⁽²¹⁾ Corte di Giustizia, 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. Mc B., in www.curia.europa.eu.

⁽²²⁾ Si tratta di Corte eur., 2 settembre 2003, Guichard c. Francia, che richiama, in motivazione, Corte eur., 14 settembre 1999, Balbontin c. Regno Unito.

relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l'acquisizione, da parte del padre naturale di un minore, del diritto di affidamento al previo ottenimento di una decisione del giudice nazionale competente che gli attribuisca tale diritto, idoneo a rendere illecito, ai sensi dell'art. 2, punto 11, del citato regolamento, il trasferimento del minore da parte della madre o il suo mancato ritorno".

Sostanzialmente nello stesso senso, infine, pure l'ordinanza "Krasimir Asparuhov Estov e altri" ⁽²³⁾ che, in tema di legittimità dei piani regolatori e di asserita violazione degli artt. 47 e 51, n. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ha ritenuto l'incompetenza della Corte a decidere sulla questione dedotta per assenza di un collegamento di un diritto dell'Unione, ribadendo, sì, la portata dell'art. 51 Carta, ma non mancando di rimarcare che, così come in altre occasioni stabilito ⁽²⁴⁾, *"le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell'Unione e che essi sono tenuti, con ogni mezzo, a non disattenderle"*.

5. Una considerazione conclusiva.

E' il caso di ritornare al tema *di fondo*, posto che con le distinzioni alla base del ragionamento proposto dalla Corte – secondo la quale, in estrema sintesi, il rilievo giuridico posseduto dalle disposizioni Cedu rimane circoscritto *"ai soli ambiti in cui lo stesso diritto comunitario (ieri) e (oggi) il diritto ... «eu-rounitario» è applicabile, in forza del riparto delle competenze tra Unione e Stati"* ⁽²⁵⁾ – non pare si possa risolvere il problema costituito dalle conseguenze da trarre (e, quindi, dagli approdi cui pervenire) una volta che – piaccia o non – non solo con la Cedu e con le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo l'ordinamento interno ormai *deve fare i conti*, ma è l'Unione a proclamare che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione *"fanno par-*

⁽²³⁾ Corte di Giustizia, 12 novembre 2010, C-339/10, Krasimir Asparuhov Estov e alt., in www.curia.europa.eu.

⁽²⁴⁾ In particolare, Corte di Giustizia, 11 ottobre 2007, C-117/06, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽²⁵⁾ Così RUGGERI, *op. cit.*, 5-6, rivendicando la paternità dell'espressione *"diritto eurounitario"* e richiamando ID., *Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, 1, 125 ss., al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

te” del diritto dell’Unione stessa in quanto principi generali ⁽²⁶⁾.

E’ evidente che nell’ambito delle realtà sovranazionali ci sia un riparto di competenze; parimenti evidente, però, che il campo delle diversità conseguenti non solo “*ha confini non nettamente definiti*”, ma è in una situazione di visibile, continua e costante espansione, “*testimoniata da una giurisprudenza sovranazionale ormai nutrita, che proprio sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali appare connotata da forte attivismo*” ⁽²⁷⁾.

Tale evidenza pare imporre prese di posizione decise al fine di evitare, ad esempio, che proprio sul piano delle garanzie accordate dalle Carte fondamentali si ripeta lo stridente contrasto che qualche anno fa ha opposto proprio Corte europea e Corte costituzionale su questioni fondamentali, quali quelle concernenti la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto ad ottenere giustizia, l’immunità parlamentare e, al dunque, i limiti di tollerabilità della guarentigia ex art. 68, co. 1, Cost. rispetto ai diritti garantiti dall’art. 6 par. 1 Cedu ⁽²⁸⁾.

Se, in sostanza, la situazione allo stato attuale delle cose è caratterizzata dal disordine insito nella coesistenza di sistemi di normazione diversi e tra loro non collegati, non pare che l’approccio a conclusioni ordinate possa continuare ad essere di tipo formale ed astratto; soprattutto laddove siano in gioco i diritti fondamentali, e, quindi, “*un sovraordinato principio di eguaglianza di trattamento (le cui eccezioni non possono che essere guardate con grande sospetto)*” ⁽²⁹⁾.

E’ essenziale alla certezza del diritto che si ponga fine a contropunte che, al

⁽²⁶⁾ E non pare, a tal ultimo proposito, che la sostituzione dell’espressione “*rispetta*”, presente nel vecchio testo dell’art. 6 del Trattato dell’Unione con l’altra, “*fanno parte*” costituisca mero esercizio di stile, posto che, lessico alla mano, mentre ciò che si rispetta, pur se si riconosce e si osserva come espressione di superiorità – così DEVOTO, OLI, *Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana*, Milano, 1987 – è pur sempre qualcosa che sta *al di fuori* di chi – persona o ente – riconosce e osserva, ciò che *fa parte*, invece, è sempre contenuto entro un ordine che lo considera come partecipe del tutto, così come avviene nel caso, di qualsivoglia produzione normativa all’ordinamento interno, per intendere.

⁽²⁷⁾ RUGGERI, *op. cit.*, 6.

⁽²⁸⁾ Il caso è abbastanza noto: un deputato è stato querelato da un magistrato per il reato di diffamazione, per avere rilasciato dichiarazioni critiche sul suo modo di operare. La Camera dei deputati ha sostenuto che le affermazioni del deputato non costituivano che opinioni espresse da un parlamentare coperte dall’immunità di cui all’art. 68, 1° co., Cost. Il Giudice adito dall’offeso ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale che ha deciso rigettando l’eccezione (Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 320) cosa che ha comportato il proscioglimento del deputato. La persona offesa ha adito la Corte europea che, riconosciuta la violazione dell’art. 6 Cedu, ha condannato lo Stato italiano (Corte eur., Sez. IV, 6 dicembre 2005, Ielo c/Italia). Un’ampia sintesi del caso concreto e delle decisioni, in GARUTI, *I rapporti tra il diritto ad ottenere udienza e l’art. 68 comma 1 Cost.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 253.

⁽²⁹⁾ Così PALAZZO, *op. cit.*, 658.

dunque, altro non determinano che una situazione di perdurante assenza, non già soltanto di una gerarchia delle fonti, ma, con essa, di una gerarchia dei principi che, appunto sui diritti fondamentali, comporta inesorabilmente l'impossibilità di decisioni conformi e che si pone, quindi, come fonte di continua insicurezza nei rapporti tra i singoli e tra questi e l'autorità ⁽³⁰⁾.

Riconosciuto il valore del sistema convenzionale dei diritti umani ⁽³¹⁾, già questo - a prescindere, cioè, dal *far parte*, i diritti fondamentali, del diritto dell'Unione - dovrebbe bastare ad fine di superare tutte le possibili distinzioni che, a ben riflettere, dati i risultati appaiono ben più pericolose delle "derive" che, di certo, allontanandosi le forme e il riferimento ad esse dalla sostanza della materia prima, non varranno ad evitare ⁽³²⁾.

Se tempo fa si disse che la Costituzione italiana fosse "ambiziosa" anche per quanto riguarda la determinazione dell'atteggiamento dello Stato verso la comunità internazionale ⁽³³⁾, il tempo pare abbia giocato contro ogni ambizione. Infatti, nonostante il tenore dell'art. 10, co. 1, Cost. e il successivo art. 11 sembrano non lasciare dubbi sul fatto che l' "adeguamento" dell'ordinamento interno alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" presupponga una gerarchia delle fonti che veda preordinate quelle "internazionali generalmente riconosciute", la situazione non solo, com'è evidente, è tutt'altra, ma pare sia proprio l'esigenza di omogeneità e di omologazione sui principi a non volersi comprendere, determinando, come s'è detto, evidenti

⁽³⁰⁾ Val la pena ricordare come sia stata proprio la Corte europea ad enucleare, all'interno del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 Cedu, un diritto alla "sicurezza giuridica", da intendere, nell'accezione più ampia, come "la condizione di intima tranquillità di chi si trova in una situazione giuridicamente rilevante che gli consente di sentirsi al riparo da pericoli derivanti da una norma ovvero da un'azione o decisione giudiziale" (così, ad es., Corte eur., 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia; Id., 22.10.1996, Stubings e alt. c. Regno Unito; Id., 28 ottobre 1998, Péres de Rada Cavanilles c. Spagna; Id., 29 marzo 2006, Achour c. Francia. In dottrina, DE SALVIA, *La nozione di sicurezza giuridica nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Int. Dir. Uomo*, 2001, 717, evidenziando come la sicurezza giuridica di colui che è sottoposto alla giurisdizione "è, appunto, uno degli obiettivi della Cedu, perché si ricollega direttamente ad uno dei principi di interpretazione ... proclamato nel Preambolo della Cedu", esprime meglio il concetto, nella maniera che segue: "Etimologicamente, il vocabolo sicurezza designa «lo stato d'animo fiducioso e tranquillo di colui che si crede al riparo dal pericolo», mentre l'aggettivo giuridico sembra precisare piuttosto l'origine del pericolo, vale a dire il pericolo derivante da una norma di natura legislativa, regolamentare oppure giurisprudenziale".

⁽³¹⁾ La Corte costituzionale è oramai ferma nel riconoscere, con il valore *in sé* della Cedu, anche - e soprattutto - l'attitudine di essa ad essere fonte dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽³²⁾ Ed è significativo che anche chi, come PALAZZO, *loc. cit.*, ritiene di condividere le conclusioni della decisione in commento in quanto "indubbiamente... sussiste" l'esigenza di impedire derive, rileva come sia il caso di valorizzare "argomenti per così dire «interni» al meccanismo della disapplicazione da parte del giudice comune".

⁽³³⁾ Così CASSESE, *Lo Stato e la comunità internazionale*, in *Commentario Cost.* a cura di G. Branca, vol. I, Bologna, 1975, 461 ss.

contraccolpi anche in quell'opera di costante adeguamento del diritto alla realtà concreta che esige sempre certezze e punti fermi sui quali lavorare.

E' stato acutamente sottolineato come *"i percorsi e gli esiti della teoria delle fonti, di una certa teoria delle fonti, d'ispirazione formale-astratta... divergono sensibilmente dai percorsi e dagli esiti della teoria dell'interpretazione: che è - come si sa - refrattaria a farsi ingabbiare entro schemi costrittivi, fatti di linee verticali con le quali si stabiliscono in modo netto i confini dei campi materiali di questo o di quell'ente, e che piuttosto si immette in un circolo, nel quale da se medesima si ricarica e senza sosta rinnova, sfruttando tutti i materiali normativi utilizzabili e tutte le risorse di cui dispone, senza alcuna aprioristica esclusione: sempre e solo avendo di mira il caso, coi suoi non di rado plurimi beni della vita bisognosi di protezione, comunque di attenzione, con l'umanità spesso dolente e tuttavia mai rassegnata che se ne fa portatrice e che fiduciosa si rivolge ai giudici... per avere giustizia, una giustizia vera, effettiva e soprattutto... giusta"* ⁽³⁴⁾.

Ecco, se sul piano della teoria delle fonti il significato delle differenziazioni e delle competenze può ancora (con tutti i limiti detti) apprezzarsi, mentre sul piano dell'interpretazione il solo *"pensare di tenere nettamente distinti campi materiali e competenze è, a dir poco, forzato ma, in realtà, a conti fatti, impossibile e, comunque, ingenuo"* ⁽³⁵⁾, sembra esser tempo che qualsivoglia movimento interpretativo - e anche quello della Corte delle leggi - sia intrapreso muovendo dalla considerazione dei principi fondamentali, sui quali ogni sistema particolare non può che uniformarsi.

⁽³⁴⁾ RUGGERI, *op. cit.*, 6-7, che cita, tra gli altri, CONTI, *La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice*, Roma 2011; CARDONE, *Diritti fondamentali (tutela multilivello dei)*, in *Enc. dir.*, Ann. 2010, Roma, 2011. In tema, pure, GAETA, *"Controllo di convenzionalità" e poteri del giudice nazionale: i difficili approcci dell'ermeneutica giudiziale*. Relazione, all'incontro di studio su *L'interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele*, organizzato dal C.S.M. in occasione del ventennale della morte di Rosario Livatino, Agrigento 17-18 settembre 2010.

⁽³⁵⁾ Ancora, RUGGERI, *loc. ult. cit.*